

Le conseguenze derivanti dall'obbligo di installazione previsto dal decreto crescita bis

Professionisti, il Pos costa caro

Canone mensile di 37 euro più 1,90% di commissione

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Per i professionisti l'obbligo del Pos (Point of sale) incrementerà i già alti costi di gestione dello studio, senza risvolti pratici per quanto concerne il contrasto all'evasione fiscale. Con l'art. 15, commi 4 e 5 del dl 179/2012 (Decreto crescita bis), il legislatore ha imposto l'obbligo, per tutti coloro che effettuano vendite di beni e servizi, anche di natura professionale (geometri, commercialisti, legali e quant'altro), di accettare pagamenti delle proprie notule anche con carte di debito.

Le norme in questione, infatti, dispongono che «a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del dlgs 231/07».

Il legislatore, inoltre, ha disposto che «con uno o più decreti del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente» e che «con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili». L'obbligo, pertanto, è in vigore dal 1° gennaio scorso ma mancano ancora i regolamenti di attuazione.

È necessario ricordare che in gioco c'è l'installazione di un dispositivo elettronico che consente di accettare pagamenti tramite carte di credito, di debito o prepagate e rappresenta, di fatto, un servizio bancario che permette, a un commerciante o ora anche a un professionista, di incassare, direttamente sul

I costi di gestione				
	ALL INCLUSIVE			ZERO CANONE
	Con questa formula è tutto incluso, non ci sono costi né commissioni nascoste ed hai sempre il miglior prezzo garantito. Inoltre, il canone mensile diminuisce col passare del tempo.			Paghi solo quando lo usi, senza nessun canone mensile
Transato mensile	Canone Mensile			
	1' Anno	2' Anno	3' Anno	
Fino a 2.500€	37€ / mese	34€ / mese	31€ / mese	Zero Canone 1,90% di commissione per ogni transazione
Da 2.500€ a 3.500€	47€ / mese	44€ / mese	41€ / mese	
Da 3.500€ a 4.500€	57€ / mese	54€ / mese	51€ / mese	
Da 4.500€ a 6.000€	67€ / mese	64€ / mese	61€ / mese	
Costo di acquisto del dispositivo = 39 euro + I.V.A. Oltre 6.000 € / mese di transato l'iscritto pagherà l'1,25% di commissione sulle somme eccedenti				

proprio conto corrente, i pagamenti eseguiti con moneta elettronica di beni o prestazioni. L'obbligo, se saranno confermate le prime indiscrezioni sul decreto in corso di emanazione, scatterà per i pagamenti superiori alla soglia di 30 euro e per chi avrà ricavi superiori a 200 mila euro all'anno.

Secondo le prime stime, e con riferimento alle prime convenzioni stipulate da alcuni ordini professionali, il costo per l'attivazione non sarà contenuto. Potrà, infatti, variare in relazione all'operatore finanziario prescelto, mentre il costo di gestione comporterà l'obbligo di sostenere una spesa fissa mensile, ancorché determinata in via forfetaria. Peraltro, essendo possibile incassare i propri onorari anche al di fuori dello studio, i professionisti dovranno acquistare un dispositivo su rete mobile, con un ulteriore aggravio del costo di gestione, rispetto al costo

per il servizio attivato su rete fissa. In aggiunta, il professionista dovrà sostenere le commissioni su ogni singola transazione che incideranno sensibilmente in assenza di contratti in cui non siano previsti importi minimi delle transazioni e

sia fissata una quota fissa di commissione per ogni singola operazione.

L'obiettivo prioritario del legislatore è, quindi, piuttosto chiaro ed è quello di aumentare la tracciabilità delle transazioni di denaro derivanti da prestazioni di

carattere professionale, al fine di contrastare qualsiasi tipo di evasione fiscale. Deve essere messa evidenza, però, l'assenza, allo stato attuale, di una disciplina sanzionatoria in caso di mancato rispetto dell'adempimento.

—© Riproduzione riservata—

GIURISPRUDENZA CASA

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELIBERATI DALL'ASSEMBLEA

«In tema di condominio negli edifici, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condòmini secondo le tabelle millesimali, ricorrono» ha detto la Cassazione (sent. n. 18072/12, inedita), «le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condòmino di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condòmino».

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com

IN EDICOLA ITALIAOGGI SETTE IL SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO



UN MUST PER COMMERCIALISTI, AVVOCATI E IMPRENDITORI

www.italiaoggi.it